

Publicato il 31/03/2022

N. 00724/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01170/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2021, proposto da Althea Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- S.p.A. già -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, n. 2a;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- della determina n. 522 dell'8.06.2021 recante aggiudicazione dei Lotti 1, 2, 3, e 4, a seguito della conclusione dei contenziosi dinanzi al Consiglio di Stato e rivalutazione dell'attribuzione dei punteggi” della gara ARCA_2017_006- per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, limitatamente al Lotto 4 nella parte in cui non ha disposto l'esclusione di -OMISSIS-;

- della proposta di aggiudicazione prot. n. AO.2021.0030177 del 7.06.2021, a firma del RUP nella parte di cui di interesse, recepita nella determina di aggiudicazione definitiva quale parte integrante;

- della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei Lotti 1, 2, 3, 4 e 5, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016, trasmessa via pec in data 9.06.2021, nella parte di cui di interesse;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi tutti gli atti richiamati nella proposta di aggiudicazione del 7.06.2021 e nella determina di aggiudicazione dell'8.07.2021;

nonché per la declaratoria di inefficacia

- della Convenzione e dei contratti, ove medio tempore conclusi anche mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

e per la condanna

- della stazione appaltante al risarcimento del danno patito in forma specifica tramite l'aggiudicazione della commessa in favore della ricorrente, mediante subentro ai sensi dell'art. 124 c.p.a.;

- al risarcimento per equivalente in maniera parziale -qualora la deducente sia ammessa al subentro nel Contratto d'appalto a servizio già avviato e limitatamente all'importo di quello eseguito da soggetto privo di titolo- o integrale qualora, per l'avanzato stato del servizio o per qualsiasi altra ragione, non sia più possibile il subentro contrattuale.

quanto al ricorso incidentale presentato dalla controinteressata:

- di ogni atto e/o verbale con cui la stazione appaltante e/o il Seggio di gara e/o la Commissione di gara hanno ammesso la ricorrente principale Althea al prosieguo della gara - indetta dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ("Aria") con bando pubblicato sulla GU/S S240 il 14.12.2017 al fine di affidare il Servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia - valutandone l'offerta ai fini dell'aggiudicazione del lotto 4;
- degli atti e dei verbali di gara tutti, nella parte in cui si prevede e dispone l'ammissione alla gara di Althea e la collocazione utile nella graduatoria finale del lotto 4;
- della Determinazione prot. 9312 del 11.07.2018, recante l'elenco degli operatori economici ammessi alla gara, nella parte in cui include Althea tra gli ammessi;
- del provvedimento di aggiudicazione del 24.06.2019 (Determinazione n. 531), nella parte in cui include Althea nella graduatoria finale del lotto 4 della gara de qua;
- del verbale n. 33 della seduta pubblica del 4.03.2020, nella parte in cui la p.a. ha ammesso al prosieguo della gara de qua Althea;
- della nota del Rup prot. IA.2021.0025112 del 07.05.2021, nella parte in cui, relativamente al lotto 4 della gara de qua, attribuisce ad Althea un punteggio totale di 48,54, classificando l'operatore de quo al secondo posto;
- della nota del Rup prot. IA.2021.0030177 del 07.06.2021, per quanto occorra nella parte in cui include Althea tra gli ammessi alla graduatoria finale del lotto 4;
- della Determinazione n. 522 del 08.06.2021, per quanto occorra nella parte in cui include Althea tra gli ammessi alla graduatoria finale del lotto 4;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e/o tenore sconosciuto, che possa comportare l'ammissione di Althea alla gara e/o al lotto 4 o ledere in qualsiasi modo gli interessi dell'odierna ricorrente incidentale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A. e della controinteressata - OMISSIS- S.p.A., già -OMISSIS- S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2021 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 14 dicembre 2017 l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A. indiceva una gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. (Gara ARCA_2017_006), per una durata di 60 mesi (5 anni), con facoltà di proroga dei contratti per 6 mesi.

1.1. La procedura di gara, del valore complessivo di € 166.332.204,05, veniva ripartita in nove lotti, di valore decrescente, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1.2. Alla procedura venivano ammessi a partecipare, ai sensi dell'art. 2.1. del Disciplinare di gara, i soggetti individuati dall'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, ai quali veniva inibito *“di partecipare al medesimo lotto in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un RTI o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare ad un lotto della presente procedura in diversi RTI o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata (RTI o Consorzio) al quale l'impresa stessa partecipa”*.

Per quanto concerne la partecipazione a più lotti, l'art. 2.5. del Disciplinare prevedeva poi che *“Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che intenda partecipare a più lotti, tenendo conto della forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa componente R.T.I., impresa consorziata), dovrà possedere i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun singolo lotto”*.

1.3. Il Disciplinare di gara fissava all'art. 5.2. il vincolo di aggiudicazione di un numero massimo di quattro lotti aggiudicabili da ciascun operatore *“nel rispetto della forma di partecipazione con cui concorre alla procedura”*, secondo l'ordine dei lotti sulla base del valore decrescente degli stessi.

1.4. All'esito delle operazioni di apertura e valutazione delle offerte, con determinazione prot. n. 531 del 24 giugno 2019, la stazione appaltante adottava l'atto di aggiudicazione definitiva, con i seguenti esiti:

- l'aggiudicazione dei Lotti n. 1, 3 e 8 al costituendo RTI composto da - OMISSIS- s.p.a. - -OMISSIS- (mandataria) e Hospital Consulting - HC(mandante);
- l'aggiudicazione del Lotto n. 4 a -OMISSIS- (come impresa singola);
- l'aggiudicazione dei Lotti n. 5, 7 e 9 al costituendo RTI composto da HC (mandataria) e -OMISSIS- (mandante);
- l'aggiudicazione dei Lotti n. 2 e 6 al costituendo RTI Consorzio Mediterraneo e Zephyro;

Althea si collocava seconda nei Lotti 4, 5 e 8, nonché terza nel Lotto 3, preceduta dall'RTI -OMISSIS-/HC e dall'RTI Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l./Sof S.p.A./Adiramef S.r.l./Tecnomedical S.r.l.

1.5. Avverso gli esiti dell'aggiudicazione insorgeva l'odierna ricorrente, con nove separati ricorsi incardinati dinanzi a questo Tribunale.

1.6. Per quanto qui rileva in relazione al lotto 4 con sentenza n. 1881 del 12 ottobre 2020 il Tribunale accoglieva sia il ricorso principale, annullando l'aggiudicazione, sia il ricorso incidentale, dichiarando l'illegittimità dell'ammissione in gara dell'odierna ricorrente.

1.7. In sede di appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1193 del 9 febbraio 2021, accoglieva sia l'appello principale, con conseguente reviviscenza della graduatoria e degli atti della procedura, sia l'appello incidentale, con conseguente riammissione in gara dell'odierna ricorrente.

1.8. In parallelo al contenzioso instaurato da Althea, l'RTI -OMISSIS-/HC proponeva ricorso in relazione al lotto 2, contestando l'aggiudicazione a favore del RTI Comed/Zephyro.

1.9. Con nota prot. n. IA.2021.0013120 del 5 marzo 2021, il RUP, verificato quanto dedotto dalla società -OMISSIS-, e riscontrando la presenza di meri errori materiali, ferme restando le valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione, proponeva la rideterminazione del punteggio totale attribuito al Lotto 2, da cui risultava come primo operatore in graduatoria l'RTI -OMISSIS-/HC, che scavalcava quindi l'RTI Comed/Zephyro.

1.10. Con determina n. 444 dell'11 maggio 2021 ARIA rettificava il precedente provvedimento n. 531/2019 e aggiudicava i lotti 6 al Consorzio Mediterraneo e Zephyro, 7 a Philips s.p.a., l'8 ad Althea, e il 9 al Consorzio Mediterraneo e Zephyro.

1.11. In data 23 febbraio 2021 Althea segnalava ad ARIA che -OMISSIS-S.p.A. e Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. sarebbero state coinvolte in inchieste giudiziarie in relazione a presunte condotte corruttive realizzate per l'aggiudicazione di gare pubbliche, tali da determinare la perdita dei requisiti di affidabilità e integrità e da costituire causa di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) del Codice dei contratti pubblici.

1.12. Con una seconda diffida in data 26 aprile 2021 si sollecitava nuovamente il procedimento di verifica del possesso continuativo dei requisiti in capo a -OMISSIS- e a Poliedra e agli RTI da essi composti.

1.13. Con determinazione n. 522 dell'8 giugno 2021 ARIA disponeva l'aggiudicazione dei Lotti 1, 2, 3 e 5, in favore dell'operatore economico -OMISSIS- e HC Hospital Consulting (raggruppamento temporaneo imprese

costituendo), da considerarsi alla stregua di un unico operatore economico, e del Lotto 4 in favore di -OMISSIS- S.p.A., come impresa singola.

2. Avverso la determina di aggiudicazione n. 522/2021, e tutti gli atti indicati in epigrafe Althea proponeva ricorso, chiedendo l'annullamento, previa tutela cautelare, limitatamente al lotto 4.

2.1. Si costituiva in giudizio ARIA, resistendo al ricorso, di cui contestava la fondatezza con separata memoria.

2.2. Si costituiva altresì la società controinteressata -OMISSIS-, seconda classificata, che chiedeva il rigetto del ricorso.

2.3. Con ordinanza n. 768 del 29 luglio 2021 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare.

2.4. In data 16 settembre 2021 -OMISSIS- S.p.A., già -OMISSIS-, depositava ricorso incidentale, con cui impugnava l'ammissione in gara della ricorrente.

2.5. In vista della trattazione nel merito le parti depositavano documenti e scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

2.6. Indi all'udienza pubblica del 1° dicembre 2021 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

3. La vicenda di cui è causa si inserisce in un assai articolato contenzioso, sviluppatosi in relazione alla medesima gara che ha visto alterni esiti in primo e secondo grado e che ha portato la stazione appaltante ad intervenire sul procedimento, in particolare con la deliberazione, qui impugnata, n. 522 dell'8 giugno 2021 con cui sono stati riattribuiti i punteggi e aggiudicati i lotti 1, 2, 3, 4 e 5, e con la deliberazione n. 444/2021 relativa all'aggiudicazione dei lotti 6, 7, 8, e 9.

3.1. Il presente giudizio ha per oggetto il lotto n. 4, aggiudicato come impresa singola a -OMISSIS- S.p.A., oggi -OMISSIS- S.p.A. (il cambio di denominazione sociale è avvenuto con atto dell'8 ottobre 2021). La ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria.

3.2. Nell'ambito del ricorso proposto da Althea, la controinteressata aggiudicataria ha depositato ricorso incidentale, assumendo l'illegittimità

dell'ammissione in gara della ricorrente.

4. In via preliminare va osservato che l'ordine di trattazione del ricorso incidentale escludente e del ricorso principale ha a lungo impegnato i giudici nazionali e la stessa Corte Europea di Giustizia, che si è pronunciata con la sentenza del 5 settembre 2019 C- 333/18 del 9 settembre 2019 nella quale ha rilevato che *“L'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest'ultimo, ed inteso ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi?”*.

Ha osservato, infatti, la Corte che, quando a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, due offerenti presentano ricorsi tesi alla reciproca esclusione, ciascuno di essi ha interesse ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto: da un lato, infatti, l'esclusione di un offerente può far sì che l'altro ottenga l'appalto direttamente nell'ambito della stessa procedura; d'altro lato, in caso di esclusione di tutti i concorrenti ed avvio di una nuova procedura ciascuno degli offerenti potrebbe parteciparvi e quindi ottenere indirettamente l'appalto.

Pertanto - prosegue la Corte - la regola *“secondo cui gli interessi perseguiti nell'ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti, si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell'obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali*

nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente" soggiungendo che "il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi, come pure il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi nonché la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, non sono rilevanti".

4.1. Posta dunque la necessità di esaminare sia il ricorso introduttivo sia il ricorso incidentale, ritiene il Collegio di esaminare per primo il ricorso principale. Ciò in quanto la sua eventuale infondatezza potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale (cfr. Cons. Stato sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).

5. Il ricorso principale è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

I) violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) e comma 6 del D.lgs. 50/2016; erronea presupposizione in fatto e in diritto; difetto di istruttoria e carenza motivazionale; sviamento; violazione delle linee guida ANAC n. 6; violazione dell'art. 80, comma 7 e comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 in merito alle misure di *self-cleaning*: ARIA non avrebbe considerato quanto segnalato dalla ricorrente in relazione all'allora amministratore delegato di -OMISSIS- e al responsabile operativo per la Sicilia, attinti nel maggio 2020 da misura cautelare personale di natura coercitiva, disposta dal GIP nell'ambito dell'inchiesta "Sorella Sanità" per presunte condotte di corruzione aggravata per l'affidamento di gare nel settore della sanità, nel quale la Procura, come si sarebbe appreso in corso di causa, avrebbe chiesto condanne a pena elevata nei confronti di entrambi gli imputati. Si tratterebbe di reati commessi nell'interesse della società, che infatti sarebbe oggetto di un procedimento per illecito amministrativo ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.lgs. 231/2001, in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319-bis, 321 e 110 c.p. Diverse stazioni appaltanti avrebbero escluso -OMISSIS- da procedure di gara di analogo oggetto a quella qui in esame per tali gravi condotte illecite. Sarebbe quindi errata e illogica la conclusione del RUP che le vicende di cui trattasi non sarebbero tali da determinare la perdita dell'affidabilità e integrità in capo all'operatore

economico e tali da costituire causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti. Nessuna valutazione sarebbe stata svolta poi dal RUP rispetto all'omissione dichiarativa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), anch'essa causa autonoma di esclusione. Non sarebbero utili le misure di self-cleaning adottate dalla società, in quanto successive ai fatti di rilevanza penale e alle misure cautelari personali e alle contestazioni di addebito ai sensi del D.lgs. 231/2001 nei confronti della Società. Ed in ogni caso non avrebbero efficacia retroattiva. Il macroscopico errore deriverebbe anche da un palese travisamento della Delibera ANAC del 16 aprile 2021, recante l'archiviazione del procedimento di segnalazione promosso dalla ASP Palermo ai fini dell'annotazione ai sensi dell'art. 213, comma 10, del Codice dei contratti nel Casellario informatico; da essa il RUP non avrebbe potuto trarre alcun convincimento circa l'inidoneità dei fatti a costituire indice di grave illecito professionale. Le stazioni appaltanti sarebbero infatti libere di esaminare sia i fatti annotati nel Casellario, sia altre vicende professionali;

II) violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) D.lgs. 50/2016; violazione del principio del *clare loqui* e degli obblighi dichiarativi; violazione dell'art. 80, comma 6, D.lgs. 50/2016; erronea presupposizione in fatto e in diritto; difetto di istruttoria e carenza motivazionale; sviamento: il RUP non avrebbe svolto alcuna valutazione in ordine alla condotta omissiva e reticente di -OMISSIS-, che era a conoscenza già dal maggio 2020 delle misure coercitive adottate nei confronti dei vertici societari. Solo a seguito della segnalazione di Althea e su richiesta della S.A., -OMISSIS- avrebbe confermato l'esistenza del procedimento penale che la vede coinvolta e che riguarderebbe soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016. Purtroppo, nella proposta di aggiudicazione non vi sarebbe traccia di alcuna motivazione del RUP rispetto a tale omissione dichiarativa rilevante ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis). La violazione del dovere di *clare loqui* e di lealtà professionale sarebbe indice sintomatico di inaffidabilità dell'operatore economico e il RUP avrebbe dovuto autonomamente esaminarla. Il difetto

totale di istruttoria e di motivazione in ordine a tale profilo costituirebbe autonoma causa di esclusione dell'operatore economico, e vizierebbe il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

III) violazione del patto di integrità; violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e trasparenza della p.a.; violazione del principio della par condicio; violazione della lex specialis; eccesso di potere per difetto di istruttoria; ingiustizia grave e manifesta: il RUP avrebbe dovuto escludere -OMISSIS- per la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che le Società si erano impegnate a rispettare, in quanto richiamato dall'art. 1.8 del Disciplinare di gara. Gli impegni fissati nel Patto di integrità sarebbero stati manifestamente violati da parte di -OMISSIS-, nella fase antecedente alla stipula del contratto, poiché l'operatore economico non avrebbe assunto una condotta conforme ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, avendo omesso di informare, come previsto dalla legge, degli illeciti penali sopravvenuti, certamente idonei a determinare la perdita dei requisiti di affidabilità e integrità e a far sorgere il presupposto per l'esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. c) e lett. c-bis).

6. In ordine al primo mezzo di gravame, il Collegio osserva che ARIA, con la memoria depositata in data 15 novembre 2021, ha fatto rinvio alla relazione del RUP datata 12 luglio 2021.

Il Collegio osserva che tale nota non risulta essere stata depositata nel giudizio all'esame, bensì nel ricorso RG 1168/2021, chiamato alla medesima udienza pubblica e quindi conosciuto, per tale ragione, dal Collegio stesso e dalla ricorrente, parte anche nell'altro giudizio.

La nota è successiva alla determinazione n. 522/2021 oggetto di impugnazione, volta a *“riepilogare gli accertamenti svolti in ordine ai profili del c.d. grave illecito professionale ...nei confronti dell'operatore -OMISSIS- S.p.A.”*.

V'è innanzi tutto da chiedersi quale natura debba essere attribuita a tale documento, proveniente da soggetto qualificato nell'ambito della procedura di gara, ma successivo alla determina di aggiudicazione.

La nota contiene riferimenti documentali ed informativi antecedenti alla determinazione n. 522/2021 impugnata, e che, evidentemente, la stazione appaltante ha considerato per assumere la predetta determinazione, e ripercorre le fasi endoprocedimentali che hanno condotto al provvedimento impugnato, dando conto delle interlocuzioni assunte con l'operatore interessato (-OMISSIS-) e delle informazioni fornite dalla ricorrente circa le vicende penali in cui la società è risultata coinvolta.

Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che la nota non abbia valore provvedimento, e che, al più, costituisca un atto ricostruttivo/riassuntivo del complessivo *iter* procedimentale seguito da ARIA.

7. Ciò chiarito, la tesi della ricorrente è che le vicende penali che hanno visto coinvolti l'amministratore delegato e il dirigente di -OMISSIS- (e che, *medio tempore*, hanno portato a pesanti condanne a carico di entrambi), per concorso in corruzione aggravata, in relazione alle quali sono stati mossi addebiti anche alla società ai sensi del D.lgs. 231/2001, e che sarebbero correlate a fatti posti in essere per avvantaggiare -OMISSIS-, costituirebbero tipica ipotesi di grave illecito professionale ex art. 80 comma 5 lett. c) del codice dei contratti. In ogni caso sussisterebbe la violazione della norma citata anche per l'omissione informativa, avendo l'aggiudicataria fornito informazioni ad ARIA solo a seguito di richiesta di quest'ultima e della segnalazione della ricorrente.

8. Sotto un profilo generale va ricordato che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. 50/2016 (nella versione applicabile *ratione temporis*, ovvero prima delle modifiche apportate dall'art. 5 del DL 14 dicembre 2018 n. 135, essendo la gara stata bandita a dicembre 2017 e oggetto di rettifiche successive fino a marzo 2018) spetta all'Amministrazione, non vertendosi in un'ipotesi di automatismo espulsivo (cfr. Ad. Plen. n. 16/2020). Dev'essere la stazione appaltante a valutare, in concreto, se e per quali motivi gli elementi raccolti depongono per un illecito professionale così grave da incidere sull'affidabilità morale o professionale dell'operatore.

Tale interpretazione è, peraltro, l'unica conforme al diritto europeo. Secondo le ripetute indicazioni della Corte di Giustizia, il potere della stazione appaltante non può essere limitato da preclusioni poste dal diritto nazionale, ma si deve basare sull'accertamento in concreto dei fatti, rimesso esclusivamente al vaglio della stazione appaltante medesima (sul punto si veda CGUE n. C-425/18, nonché, sull'importanza che sia la stazione appaltante a effettuare in concreto anche C-41/18 del 19.06.2019) (Consiglio di Stato sez. III, 10 gennaio 2022, n.164).

8.1. E ancora, sempre in termini generali, va rammentato che nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (Adunanza Plenaria n. 5/2018; da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 386).

9. Si tratta allora di verificare, nel caso di specie, se le valutazioni effettuate ed esplicitate da ARIA si fondino su elementi e motivazione coerenti e adeguati e siano autosufficienti, ovvero diano conto di un "giudizio" autonomamente formato da parte della stazione appaltante.

10. La determinazione n. 522/2021 fa riferimento alla proposta di aggiudicazione del RUP di cui alla nota del 7 giugno 2021, che quindi il Collegio prende in esame.

10.1. Il RUP dà atto dell'avvenuta emersione delle seguenti circostanze:

- la sussistenza di un procedimento penale (all'epoca) pendente dinanzi al Tribunale di Palermo a carico dell'ex amministratore delegato della società e di un ex dirigente della stessa per i reati di cui agli artt. 110, 319, 319 bis e 321 c.p.; con comunicazione del 7 giugno 2021 la società ha informato che i due soggetti sono stati sottoposti a misure cautelari degli arresti domiciliari e sono stati rinviati a giudizio con rito abbreviato; gli illeciti addebitati a loro carico

sono i seguenti: (a) dazioni pecuniarie volte a ritardare indebitamente la stipula del contratto relativamente alla gara indetta dall'A.S.P. 6 di Palermo; (b) dazioni pecuniarie volte a far sì che la stessa A.S.P. 6 di Palermo aderisse all'altra gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione; (c) turbativa del regolare andamento delle due gare suddette;

- la conseguente pendenza di un procedimento penale a carico della società stessa per illecito amministrativo ex art. 25 comma 2 del D.lgs. 231/2001;

- l'assenza di aggiornamenti rispetto alle vicende penali sopra riportate;

- l'archiviazione del procedimento promosso dalla ASP Palermo, parte offesa nel procedimento penale, innanzi all'ANAC, disposto con delibera del 16 aprile 2021.

10.2. In relazione a tali circostanze la società ha segnalato:

- di aver disposto, dopo l'emersione della vicenda penale, la cessazione di ogni rapporto con le persone fisiche coinvolte nelle vicende giudiziarie, dapprima sospese e poi rimosse o licenziate;

- di aver conferito incarichi a società specializzate con finalità di supporto nell'individuazione di eventuali miglioramenti da apportare al modello ex D.lgs. 231/1001 che hanno condotto al rilascio di apposita certificazione in data 30 dicembre 2020;

- di aver nominato un nuovo responsabile della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione.

10.3. A fronte di tutti questi elementi il RUP ha ritenuto, sulla base della delibera ANAC del 13 aprile 2021 e della produzione documentale acquisita nonché all'esito delle comunicazioni rese da -OMISSIS- in data 8 marzo, 17 maggio e 7 giugno 2021, che le misure di *self cleaning* adottate fossero idonee a dimostrare l'integrità e l'affidabilità dell'operatore nonché l'insussistenza dei presupposti del grave illecito professionale.

11. Il Collegio osserva che le comunicazioni di -OMISSIS- sono successive alla segnalazione di febbraio della ricorrente, prima della quale la società non

aveva informato la stazione appaltante delle vicende occorse, risalenti al maggio dell'anno precedente.

11.1. A margine di tale rilievo, in aderenza alla giurisprudenza nettamente prevalente, la Sezione ritiene che le misure di *self cleaning* adottate dalla società -OMISSIS- non possano assumere rilievo per la gara in questione, bandita alla fine del 2017, potendo semmai avere effetto *pro futuro*, ossia per la partecipazione a gare successive all'adozione delle misure stesse, essendo inimmaginabile un loro effetto retroattivo (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 2020, n. 2260; T.A.R. Roma, Sez. II, 2 marzo 2018, n. 2394; T.A.R. Brescia, Sez. II, 26 febbraio 2018, n. 218). In una vicenda analoga che ha visto coinvolte le stesse parti del giudizio, è stato condivisibilmente osservato che “*Solo dopo l'adozione delle stesse la stazione appaltante può, infatti, essere ritenuta al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette, posto anche che l'atto sanzionatorio remunera una condotta ormai perfezionata in ogni elemento (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 6.4.2020, n. 2260)*” (Cons. Stato sez. III 6 dicembre 2021 n. 8160).

11.2. Di contro i fatti penalmente rilevanti sono accaduti proprio nel corso della lunga e articolata procedura, quando le offerte dei concorrenti erano già state presentate.

11.3. Per le ragioni che precedono la valutazione in proposito effettuata dalla stazione appaltante è del tutto inidonea a sostenere il giudizio di affidabilità dell'operatore, essendo fondata su interventi “riparatori”, sotto un profilo organizzativo, posti in essere dalla società ma che, di per sé, non assumono rilievo nella gara in questione.

11.4. Sotto altro profilo non emerge che la stazione appaltante abbia verificato in quale qualità i vertici societari abbiano commesso i fatti, se in qualità di persone fisiche, oppure in quanto dotati di poteri di gestione e rappresentanza dell'impresa, cambiando radicalmente, nelle due ipotesi, la posizione della società.

11.5. ARIA ha poi valorizzato la delibera ANAC del 13 aprile 2021 con la quale è stato archiviato il procedimento per l'inserimento dell'annotazione nel

Casellario informatico, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del Codice, avviato dall'ASP Palermo.

Secondo le valutazioni effettuate dal RUP nella proposta di aggiudicazione (nota del 7 giugno 2021) l'archiviazione dimostrerebbe la permanente integrità ed affidabilità di -OMISSIS- e dunque la legittimità del provvedimento di aggiudicazione di ARIA.

11.6. La tesi non può essere condivisa.

Il sindacato sul corretto esercizio della discrezionalità della p.a. non può essere condizionato da valutazioni dell'ANAC rese nell'ambito del procedimento di annotazione di una vicenda professionale nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.lgs. 50/2016. Nel valutare se un fatto rientri o meno tra le c.d. notizie utili, l'Autorità non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo l'utilità dell'inserimento della notizia nel Casellario ai fini alle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, che tuttavia rimangono sempre libere di esaminare sia i fatti annotati nel Casellario, sia altre vicende professionali, come chiarito sia dal testo delle Linee Guida stesse (par. 4.2.), sia dalla consolidata giurisprudenza. La *ratio* dell'annotazione nel casellario informatico delle notizie utili ai sensi dell'art. 213, comma 10, del codice dei contratti pubblici traspare, infatti, dalla stessa formulazione dell'enunciato normativo e consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici (Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299) il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell'ambito della singola procedura di gara (Cons. Stato sez. III 2 agosto 2021 n. 5659).

11.7. Va *incidenter* osservato che, sulla base della documentazione prodotta in giudizio (cfr. in particolare doc. 36 del fascicolo di parte ricorrente), risulta che in data 14 aprile 2021 ANAC abbia avviato il procedimento per la richiesta al Prefetto di Palermo dell'adozione delle misure di cui all'art. 32 del

D.L. 90/2014, procedimento che si è concluso con il provvedimento prot. n. 148922 del 14 ottobre 2021, con cui il Prefetto di Palermo ha disposto la misura del commissariamento in relazione ai contratti sottoscritti da -OMISSIS- con le Aziende sanitarie e Ospedaliere del territorio palermitano e in corso di esecuzione.

La delibera di ANAC predetta, coeva a quella di archiviazione del procedimento di iscrizione nel casellario, non è stata parimenti valorizzata dalla stazione appaltante, pur potendo fornire altrettanti elementi di valutazione, che sono stati tuttavia totalmente pretermessi.

12. In conclusione il giudizio di affidabilità e integrità dell'operatore economico, cui è pervenuta ARIA, si fonda su elementi astrattamente considerati e non concretamente valutati in base ad un'autonoma operazione di discernimento della stazione appaltante. Quegli stessi elementi, complessivamente considerati alla luce delle argomentazioni sopra esposte, fanno, di contro, emergere un quadro vacillante sotto il profilo dell'affidabilità della società.

La motivazione posta a sostegno del provvedimento di aggiudicazione risulta quindi essere solo apparente.

12.1. Va precisato che la conclusione cui è giunto il Collegio nel presente giudizio non si pone in contraddizione con il precedente della Sezione di cui alla sentenza 19 novembre 2021 n. 2573, richiamato da -OMISSIS- nella replica depositata, avente ad oggetto l'aggiudicazione a -OMISSIS- del lotto 2. In quell'occasione la controinteressata aveva dedotto che la deliberazione di aggiudicazione n. 522/2021 (sopravvenuta nel corso di quel giudizio) avrebbe fatto esclusivo rinvio *per relationem* alla delibera di ANAC di archiviazione del procedimento di iscrizione nel casellario. Il Tribunale ha respinto il motivo di ricorso avendo verificato la sussistenza di un complesso di elementi presi in considerazione da parte della stazione appaltante.

Ciò che il Collegio, con il presente giudizio, ha verificato (non essendo ravvisabile alcuna antinomia con il precedente suddetto) è che l'apparente

ampia motivazione della proposta di aggiudicazione del RUP in realtà si risolve in una sequenza di assunti astratti che non trovano rispondenza né nella realtà cronologica dei fatti (in quanto successivi alla gara in oggetto – in tal senso le misure di *self cleaning* adottate), né nella loro valutazione secondo la *ratio* della normativa cui sono ascrivibili (sotto tale profilo si fa riferimento alla delibera di ANAC di archiviazione) e secondo un autonomo convincimento della stazione appaltate.

13. Va poi aggiunto che, come sopra rilevato, soltanto nella primavera del 2021, per effetto della segnalazione della ricorrente e delle successive richieste di ARIA, la controinteressata ha fornito informazioni circa i fatti penalmente rilevanti contestati a partire dal maggio 2020.

La stazione appaltante non ha preso posizione sulla violazione dell'obbligo dichiarativo delle circostanze sopravvenute in corso di procedura di gara (che, come sopra osservato, si è protratta per un lungo periodo anche per le alterne vicende processuali del complesso contenzioso instaurato), e non ha espresso alcun giudizio di affidabilità del concorrente in relazione all'omissione delle informazioni, autonomo rispetto alla valenza dei fatti celati.

14. Per le ragioni che precedono, in accoglimento del primo e del secondo mezzo di gravame, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso principale è fondato, va accolto e va quindi disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione limitatamente al lotto 4.

15. Il Collegio passa ora ad esaminare il ricorso incidentale proposto da - OMISSIS- nei confronti della permanenza in gara della ricorrente, a fronte della sopravvenuta conoscenza di circostanze ascrivibili a gravi illeciti professionali, consistenti in provvedimenti risolutivi dei rapporti contrattuali e di applicazione di penali, disposti da diverse stazioni appaltanti per gravi inadempimenti di Althea nell'esecuzione dei contratti, non resi noti dalla ricorrente principale.

16. La controinteressata ha dedotto che si tratterebbe di fatti ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla stazione appaltante e oggetto del pregresso

contenzioso (cfr. Tar Milano sez. I n. 1881 del 12 ottobre 2020, riformata da Consiglio di Stato n. 1193 del 9 febbraio 2021).

In particolare, sarebbero intervenuti i seguenti provvedimenti di risoluzione dei rapporti contrattuali:

1) Delibera del Direttore Generale n. 218 del 20 luglio 2016 n. prot. 14208 con cui l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata ha deliberato di risolvere per grave inadempimento il contratto di fornitura del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e di laboratorio;

2) Delibera n. 105A/DG del 15 aprile 2020 con cui l'ASP di Messina ha proceduto alla revoca parziale della deliberazione n. 632/DG del 9 marzo 2020, limitatamente al noleggio dei ventilatori polmonari;

3) Delibera n. 1006/20 del 6 agosto 2020 con cui l'ASP di Trapani ha annullato in autotutela la Deliberazione del DG n. 425 del 20 marzo 2020, con la quale era stata aggiudicata ad Althea la procedura negoziata volta all'acquisizione di n. 31 respiratori polmonari.

Inoltre sarebbero state applicate le seguenti penali:

(i) le penali comminate da Estar, anche per conto di AUO Pisana, in relazione al contratto per il “servizio di attività manutentive su apparecchiature elettromedicali di proprietà delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Nord Ovest Toscana”;

(ii) le penali comminate, anche con determinazione prot. n. 3891 dell'11 febbraio 2019, dall'ASST di Lodi;

(iii) le penali comminate della ASST Nord Milano;

(iv) la penale comminata, con note prot. n. 11894/2019 e prot. n. 0017623/2016, dall'ASST Fatebenefratelli Sacco.

17. Dati tali elementi di fatto, la controparte ricorrente incidentale ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 80 comma 5 lett. c del Codice, nella versione applicabile *ratione temporis* (ora c-bis). Violazione del principio del *clare*

loqui, di leale cooperazione e di buona fede e correttezza: Althea dovrebbe essere esclusa dalla gara oggetto del presente giudizio, in quanto, in primo luogo, avrebbe omesso di informare la p.a. delle gravi condotte commesse e dei provvedimenti in proposito assunti a suo carico, che inciderebbero sulla sua integrità e affidabilità professionale;

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 80 comma 5 lett. c), del Codice, *ratione temporis* applicabile, (ora anche c-ter): gli inadempimenti contestati ad Althea e comunque le condotte ad essa addebitabili sarebbero in sé talmente gravi da dover comportare in ogni caso l'esclusione dell'operatore dalla gara *de qua*. Infatti, l'amministrazione precedente esclude dalla gara gli operatori che hanno commesso gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l'integrità e/o l'affidabilità professionale, tra cui rientrano anche le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che hanno causato la risoluzione dello stesso per inadempimento.

18. In relazione al ricorso incidentale la ricorrente principale ha opposto che ARIA avrebbe concluso, ai fini della stipula della convenzione per il Lotto 8, aggiudicato ad Althea, i controlli ex art. 80 D.lgs. 50/2016 con nota del 20 settembre 2021. Non essendo stato impugnato tale provvedimento il ricorso incidentale sarebbe inammissibile.

Il ricorso incidentale sarebbe altresì inammissibile per violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la legittimità dell'ammissione di Althea sarebbe stata già vagliata in sede giurisdizionale, con le pronunce del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1201/2021, 1230/2021, 1221/2021, 1193/2021, 1248/2021, 1229/2021, 1246/2021, 2043/2021, 1247/2021 (Lotti 1-9), che avrebbero già statuito sulla legittimità dell'ammissione di Althea all'esito della procedura di rivalutazione del possesso dei requisiti esperita da ARIA nel corso della procedura di gara e conclusasi con verbale n. 33 del 4 marzo 2020, con il quale la Stazione appaltante ha ritenuto che né le omissioni dichiarative né le vicende professionali in sé fossero tali da porre in discussione l'affidabilità di Althea. Con il ricorso incidentale spiegato nell'odierno giudizio, -OMISSIS-

sarebbe tornata a censurare anche il predetto verbale n. 33, congiuntamente agli atti ad esso precedenti e successivi, nell'asserito presupposto che le omissioni dichiarative fossero rilevanti e tali da condurre all'esclusione.

La ricorrente principale ha comunque contestato nel merito la fondatezza del ricorso incidentale.

19. Le eccezioni di inammissibilità non sono condivisibili.

19.1. Vanno rammentati e premessi due principi: innanzi tutto nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti per tutta la durata della procedura stessa fino alla stipula del contratto; in secondo luogo la costruzione di una procedura attraverso la suddivisione in lotti dà luogo ad autonome e separate procedure relative ai singoli lotti.

19.2. Ciò considerato, non può attribuirsi rilievo ad un atto della stazione appaltante (nota del 20 settembre 2021), peraltro non trasfuso in un provvedimento e avente mero valore interno, formato in relazione ad una procedura diversa (lotto 8) da quella oggetto del presente giudizio, alla luce di dichiarazioni e produzioni documentali che, a tacer d'altro, il Collegio non conosce e non può comunque valutare.

19.3. Quanto poi all'assunto circa la violazione del principio del *ne bis in idem* va rilevato che i fatti che, secondo la tesi della ricorrente incidentale, sostanzierebbero ipotesi di grave illecito professionale non sono stati oggetto del giudicato formatosi in relazione al precedente contenzioso ed in particolare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1193/2021, che, sul punto, ha considerato quanto valutato dalla stazione appaltante in base al verbale del 4 marzo 2020.

Diversamente i fatti segnalati in sede di ricorso incidentale sono emersi successivamente e pertanto nessun giudicato si è formato sul punto.

20. Ritenuta l'ammissibilità del ricorso incidentale, va preliminarmente rilevato che la difesa di ARIA non ha preso posizione in relazione ai motivi del ricorso incidentale, che, ad avviso del Collegio, è meritevole di accoglimento.

21. Va rammentato che l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione costituisce una ipotesi di grave illecito professionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040).

L'operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; *idem* sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827; *idem* 16 novembre 2018, n. 6461; *idem* 24 settembre 2018, n. 5500; *idem* 3 settembre 2018, n. 5142; *idem* 17 luglio 2017, n. 3493; *idem* 5 luglio 2017, n. 3288; *idem* 22 ottobre 2015, n. 4870).

21.1. L'obbligo dichiarativo attiene, in ultima analisi, ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con l'Amministrazione affidante, “né si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all'amministrazione la valutazione dell'errore grave che può essere accertato con qualunque mezzo di prova” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 802; Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2014, n. 2289; Consiglio di Stato, sez. III, 7 giugno 2013, n. 3123; Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2014, n. 6105).

21.2. Nella prospettiva dell'art. 80 comma 5 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei fatti o dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione, dovendosi ritenersi mendace e rilevante anche la dichiarazione omessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 6529/2018).

21.3. Se è vero che l'omissione di informazioni non ha attitudine espulsiva automatica, come invece l'ipotesi di falso dichiarativo, è altrettanto vero che l'omessa dichiarazione va valutata dalla stazione appaltante in sé, verificando

se le informazioni non rese avrebbero potuto astrattamente incidere sulla ammissione del concorrente (cfr. TAR Firenze sez. I, 30 dicembre 2020, n.1755).

21.4. Nel caso di specie la ricorrente ha omesso di dichiarare una serie numericamente non irrilevante di circostanze astrattamente riconducibili a gravi illeciti professionali, avuto particolare riguardo alle ipotesi di cui alle lett. c) e c ter) del comma 5 dell'art. 80.

E a prescindere dall'esito delle vicende (alcune delle quali, peraltro, pare neppure con esito favorevole all'operatore) la violazione degli obblighi dichiarativi costituisce in sé circostanza astrattamente idonea a compromettere l'affidabilità dell'operatore.

Le relative omissioni, oggettivamente rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità che compete alla stazione appaltante, hanno comportato l'adozione del provvedimento di aggiudicazione senza che la relativa determinazione sia stata preceduta dall'effettuazione della "valutazione di integrità e affidabilità del concorrente" cui la stazione appaltante è tenuta, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, non essendo stato fornito alla stazione appaltante stessa il completo quadro informativo.

21.5. Dunque, per le ragioni già sopra espresse con riferimento al ricorso principale, il ricorso incidentale va accolto, e per l'effetto va annullata la graduatoria nella parte in cui Althea risulta collocata al secondo posto.

22. L'accoglimento del ricorso incidentale comporta altresì il rigetto della domanda risarcitoria, in forma specifica e per equivalente, formulata dalla ricorrente principale.

23. Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- accoglie il ricorso principale e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Rigetta la domanda risarcitoria;
- accoglie il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta della controinteressata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.